

COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI

STATUTO

Delibera n. 26 del 15/7/2003.

TITOLO I^A

ART. 1 -

LA COMUNITÀ'

- 1) Il Comune di Fornovo San Giovanni é ente territoriale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e del presente Statuto.
- 2) Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.
- 3) Il Comune di Fornovo San Giovanni é costituito dalla comunità insediata nel territorio del comune medesimo.
- 4) Il Comune ha sede nel palazzo municipale. Gli Organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse dallo stesso.
- 5) Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma adottati con deliberazione del Consiglio Comunale e autorizzato con D.P.C.M. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati. Apposito regolamento disciplinerà i casi di concessione in uso degli stessi ad Enti o Associazioni operanti sul territorio senza fini di lucro, definendone le modalità. *Lo stemma ha le seguenti caratteristiche: troncato: nel primo di oro, nel secondo di argento, al leone di rosso, attraversante sulla fascia di azzurro, posta sulla troncatura. Ornamenti esteriori da Comune. Il Gonfalone ha le seguenti caratteristiche: Drappo troncato di giallo e di bianco riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento: Comune di Fornovo San Giovanni. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dai colori giallo e bianco con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.*

ART. 2 -

IL RUOLO

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria Comunità, ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale, economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte della comunità, ispirandosi ai valori e agli obiettivi sanciti della Costituzione.

ART. 3 -

SERVIZIO ALLA PERSONA

- 1) Il Comune esercita le funzioni sanitarie che non sono di competenza dello Stato, della Regione o di altri enti.
- 2) Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute, attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla

- tutela della salubrità. e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità. e della prima infanzia.
- 3) Programma e realizza per gli utenti un efficiente servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori e ai soggetti in difficoltà.
 - 4) *Il Comune garantisce le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della L. 10 aprile 1991, n. 125 e promuove la presenza di entrambi i sessi nell'ambito della Giunta Comunale, Consiglio Comunale e relative Commissioni.*

**ART. 4 -
TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO, ARTISTICO**

- 1) Il Comune adotta le misure finalizzate a conservare, difendere e valorizzare l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare qualsiasi inquinamento ambientale, con particolare riferimento a quello atmosferico, acustico e delle acque.
- 2) Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della Comunità.

**ART. 5 -
TUTELA DEI BENI CULTURALI, PROMOZIONE DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO**

- 1) Il Comune tutela la conservazione e promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
- 2) Incoraggia e favorisce lo sport in generale, quello dilettantistico, il turismo sociale e giovanile.
- 3) Per il raggiungimento di tali finalità il comune valorizza e favorisce l'istituzione di enti, organismi e associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, in rapporto alla programmazione generale e alle risorse disponibili per il settore e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art. 10 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
- 4) Le modalità di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti saranno disciplinati da apposito regolamento.

**ART. 6
ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO**

- 1) Il Comune promuove ed attua un'organica politica del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi, turistici e commerciali.
- 2) Promuove e realizza, anche con il concorso di cooperative, di imprese e di privati, piani per lo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica al fine di garantire il diritto all'abitazione.
- 3) Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria anche con il concorso di privati singoli o associati.
- 4) Organizza un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato alle esigenze di mobilità della popolazione residente, con particolare riguardo alle

esigenze lavorative, scolastiche e turistiche *anche attraverso sistemi di video-sorveglianza nel rispetto della normativa in materia di riservatezza.*

- 5) Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da utilizzare per pubbliche calamità.
- 6) Il Sindaco, o suo delegato, esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni con gli strumenti previsti dalle leggi statali e regionali in materia.

ART. 7 - SVILUPPO ECONOMICO

- 1) Il Comune programma e coordina le attività commerciali e l'organizzazione dell'apparato distributivo garantendone la funzionalità al consumatore.
- 2) Promuove lo sviluppo di ogni attività economica ed imprenditoriale, adotta iniziative atte a stimolare l'associazionismo per consentire la più vasta collocazione del prodotto ed una più equa remunerazione del lavoro.
- 3) Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'espansione delle attrezzature e dei servizi turistici.
- 4) Il Comune stimola e sostiene forme associative e di autogestione fra i lavoratori dipendenti ed autonomi.

ART 8 - PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E TERRITORIALE

1. In conformità alle disposizioni di legge in materia, il Comune realizza le proprie finalità con il metodo e gli strumenti propri di una flessibile programmazione. Per programmi speciali dello Stato e della Regione il Comune provvede ad acquisire, per ciascun programma, l'apporto delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio e dei sindacati.

ART. 9 - ALBO PRETORIO

- 1) Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza della collettività.
- 2) Il Segretario Comunale o un impiegato da lui delegato é responsabile delle pubblicazioni.

TITOLO II[^] CAPO I[^] ORDINAMENTO

ART. 10 - NORME GENERALI

- 1) Sono organi elettivi del Comune il Consiglio e il Sindaco.
- 2) Spettano agli organi elettivi la funzione di rappresentanza democratica della comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito della legge.
- 3) La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi elettivi, per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

CAPO II^A IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 11 - RUOLO E COMPETENZE GENERALI

- 1) Il Consiglio Comunale é l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità, dalla quale é eletto.
- 2) Spetta al Consiglio individuare e interpretare i bisogni e gli interessi generali della Comunità e stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.
- 3) Le attribuzioni generali del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente statuto.
- 4) Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ART. 12 - PRIMA ADUNANZA

- 1) La prima seduta del consiglio comunale neo eletto deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. Alla convocazione vi provvede il Sindaco, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno 5 giorni prima della seduta e ne presiede lo svolgimento. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il prefetto.
- 2) Nella prima adunanza del consiglio comunale si provvede alla convalida degli eletti. Nella stessa seduta il sindaco comunica al consiglio i componenti della giunta da lui nominati, tra cui un vicesindaco e propone gli indirizzi generali di governo. Il consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.
- 3) La seduta é pubblica e la votazione é palese.
- 4) Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste dagli articoli 24 e 25 del presente Statuto.
- 5) Nella seduta di prima adunanza il Sindaco presta il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana innanzi al Consiglio Comunale.

ART. 13

FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO

- 1) Il Consiglio comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico amministrativi, secondo i principi affermati dal presente statuto, stabilendo la programmazione generale dell'Ente e adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:
 - a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;
 - b) **i criteri da seguirsi per la redazione del Regolamento degli uffici e dei servizi**, la disciplina dei tributi e delle tariffe;
 - c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e progetti che costituiscono i piani di investimento, agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente e alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
 - d) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale e a quelli di programmazione attuativa,
 - e) agli indirizzi rivolti agli enti dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.
- 2). Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale **fornisce i criteri alla Giunta per definire** per ciascun programma, intervento e progetto, le finalità che costituiscono gli obiettivi della gestione dell'ente e determina i tempi per il loro conseguimento.
- 3) Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, i criteri-guida per la loro concreta attuazione e adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e l'operato dell'organizzazione, per l'attuazione del documento programmatico approvato con l'elezione del Sindaco e della Giunta.
- 4) Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali il Revisore dei conti abbia segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.
- 5) Il Consiglio può esprimere, all'atto della nomina ed in ogni altra occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in Enti, aziende, organismi societari e associativi, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.
- 6) Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale e interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.

**ART. 14 -
FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO - AMMINISTRATIVO**

- 1) Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, per le attività:
 - a) delle istituzioni, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuate per conto del Comune o alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.
- 2) Il Consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'Amministrazione della comunità persegua i principi affermati dallo statuto e la programmazione generale adottata.
- 3) È istituito con inizio dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente statuto, un sistema di controllo interno della gestione, impostato secondo i criteri e con gli strumenti previsti dal regolamento di contabilità, che utilizzerà le tecniche più idonee per conseguire risultati elevati nel funzionamento dei servizi pubblici e nella produzione di utili sociali finalizzati.
- 4) Il regolamento prevede modalità e tempi per l'inoltro al Sindaco, alla Commissione consiliare competente, alla Giunta comunale ed al Revisore dei conti dei risultati di cui al precedente comma e degli indicatori di breve, medio e lungo periodo per il sistematico controllo della gestione. La Giunta riferisce al Consiglio, con relazioni periodiche, le proprie valutazioni e lo informa dei provvedimenti adottati.
- 5) Il Revisore dei conti adempie alle funzioni attribuitegli dalla legge e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo le modalità appresso indicate:
 - a) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;
 - b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;
 - c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;
 - d) partecipando, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio comunale relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.
- 6) La vigilanza sulla gestione degli altri enti ed organismi di cui al punto b) del primo comma è esercitata dal Consiglio comunale, a mezzo del Sindaco e con la collaborazione della Giunta, secondo le norme stabilite dai loro ordinamenti e dal regolamento comunale.

ART. 15 - GLI ATTI FONDAMENTALI

- 1) Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dal secondo comma dell'art. 42 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, e successive modificazioni intervenute e che dovessero intervenire attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della Comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.
- 2) Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia emanate con leggi ad essa successive.

ART. 16 - LE NOMINE DI RAPPRESENTANTI

- 1) Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni.
- 2) Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.

ART. 17 - PREROGATIVE E COMPITI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

- 1) I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
- 2) I Consiglieri comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.
- 3) Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, astenendosi, o abbiano espresso voto contrario ad una proposta, e abbiano espressamente richiesto che la loro posizione sia registrata a verbale.
- 4) Ogni Consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:
 - esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
 - presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni.
- 5) Ogni Consigliere comunale, con le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere:
 - dagli Uffici del Comune, degli enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;

- dal Segretario comunale e dalla direzione degli enti dipendenti dal Comune, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.
- 6) Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla surrogazione dei consiglieri dimissionari con separate deliberazioni seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 141 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
 - 7) I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.
 - 8) I Consiglieri che non intervengono ad un'intera sessione ordinaria (intendendosi per sessione ordinaria le sedute che vanno dal 1^a gennaio al 30 giugno e dal 1^a settembre al 31 dicembre di ogni anno), senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza é pronunciata dal Consiglio nelle forme previste dal regolamento.
 - 9) Il Consigliere anziano é colui che ha conseguito il maggior numero di voti validi, con esclusione del sindaco neo - eletto e dei candidati alla carica di sindaco.
 - 10) Per il computo del quorum si fa riferimento al numero dei Consiglieri assegnati al Comune.

ART. 18 - I GRUPPI CONSILIARI

- 1) I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti a un gruppo consiliare.
- 2) Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del Capo gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto.
- 3) É ammessa la costituzione di un gruppo consiliare in seguito a scissione o aggregazione di preesistenti gruppi con un minimo di due consiglieri e formale comunicazione al Consiglio.
- 4) Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati, per quanto riguarda il gruppo di maggioranza, nel consigliere non componente la giunta che abbia riportato il maggior numero di preferenze, e per gli altri gruppi, i candidati alla carica di sindaco eletti a consigliere comunale.

ART. 19 - COMMISSIONI

- 1) Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno con criterio proporzionale, commissioni permanenti, temporanee o speciali.
- 2) Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.
- 3) Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
- 4) Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

ART. 20 - INIZIATIVA DELLE PROPOSTE

- 1) L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta alla Giunta, al Sindaco e a tutti i Consiglieri.
Le modalità per la presentazione, l'istruttoria e la trattazione delle proposte dei Consiglieri comunali sono stabilite dal regolamento

ART. 20 - BIS

- 1) I consiglieri hanno diritto di presentare al sindaco interrogazioni che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e controllo amministrativo del consiglio.

ART. 21 - NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

- 1) Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento secondo quanto dispone il presente statuto.
- 2) Il Consiglio comunale é convocato e presieduto dal Sindaco o, in caso di impedimento temporaneo o definitivo dal suo sostituto, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento. Fino all'elezione del Sindaco e nel caso di dimissioni o decadenza dello stesso, la convocazione e presidenza del Consiglio sono effettuate dal *Vice Sindaco*.
- 3) Il Consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria in occasione della approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo e dei regolamenti.
- 4) Il Consiglio é convocato in via straordinaria quando sia richiesto dal Sindaco o da almeno un quinto dei Consiglieri comunali in carica. L'adunanza del Consiglio deve essere convocata entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

ART. 22 - ORDINE DEL GIORNO

- 1) L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale é stabilito dal Sindaco, secondo le norme del regolamento.

**ART. 23 -
NOTIFICA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE**

- 1) L'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato al domicilio dei Consiglieri nei seguenti termini:
 - a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza qualora si tratti di sessioni ordinarie;
 - b) almeno tre giorni prima di quello stabilito qualora si tratti di sessioni straordinarie;
 - c) almeno 24 ore prima dell'adunanza per i casi di urgenza e, qualora si tratti di sessioni straordinarie, per oggetti da trattarsi in aggiunta all'ordine del giorno.
- 2) Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.
- 3) Per la notifica delle adunanze del Consiglio, il Consigliere elegge il proprio domicilio nel comune in cui é stato eletto alla carica di Consigliere Comunale.

**ART. 24 -
NUMERO LEGALE PER LA VALIDITÀ DELLE SEDUTE**

- 1) Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, arrotondata all'unità superiore, salvo che sia richiesta una maggioranza qualificata. Nella seduta di seconda convocazione é sufficiente, per la validità dell'adunanza l'intervento di almeno quattro consiglieri.
- 2) Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, quando non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervengano alla seduta la metà dei Consiglieri assegnati.
- 3) Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - a) i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi e che devono allontanarsi dall'aula;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c) gli Assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

**ART. 25 -
NUMERO PER LA VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI**

- 1) Nessuna deliberazione é valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
- 2) Non si contano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) i Consiglieri che si astengono o che dichiarano di non partecipare al voto;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

- 3) Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei Consiglieri votanti

ART. 26 - ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI

- 1) I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso gli enti dal medesimo amministrati o soggetti alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.
- 2) Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazione o appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.
- 3) I Consiglieri, ai sensi dei commi precedenti, dovendo obbligatoriamente astenersi, devono allontanarsi dall'aula.

ART. 27 - PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

- 1) Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.
- 2) Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

ART. 28 - VOTAZIONI

- 1) Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando, non trattandosi di attività vincolata per legge, venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulle valutazioni dell'azione da questi svolta.

C A P O III^ LA GIUNTA COMUNALE

ART. 29 COMPOSIZIONE

- 1) La Giunta comunale é composta dal Sindaco, e da *un numero massimo di Assessori previsti dalla Legge*.

ART. 30 - NOMINA

- 1) Il Sindaco con proprio decreto sceglie i suoi assessori nominando nel contempo, con lo stesso atto, il vicesindaco che lo sostituirà in caso di assenza o di impedimento.
- 2) La nomina alla carica di assessore può riguardare anche cittadini non facenti parte del consiglio comunale purché in possesso dei requisiti richiesti per l'eleggibilità, *candidabilità e compatibilità* alla carica di consigliere comunale.
- 3) Non possono fare parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
- 4) La nomina degli assessori è comunicata al consiglio comunale nella prima riunione successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi programmatici di governo.
- 5) la Giunta resta in carico fino alla elezione del nuovo Sindaco.

ART. 31 - RUOLO E COMPETENZE GENERALI

- 1) La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del comune e nella realizzazione del programma presentato dal sindaco al consiglio comunale.
- 2) La Giunta è l'organo che compie tutti gli atti d'amministrazione del comune che non siano riservati dalla legge o dallo statuto alla competenza di altri soggetti.
- 3) La Giunta attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l'azione del Consiglio.
- 4) La Giunta esercita attività d' iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte e istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.
- 5) La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sull'attività dalla stessa svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.
- 6) La giunta adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

ART. 32 - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

- 1) La Giunta comunale impronta la sua attività ai principi della trasparenza ed efficacia operando attraverso deliberazioni collegiali, con le modalità stabilite dal regolamento. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore.
- 2) La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. È presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal vice Sindaco.
- 3) Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti,

nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.

- 4) Il regolamento definisce le modalità per il conferimento delle deleghe e i rapporti che dalle stesse conseguono fra il delegato e il Sindaco, la Giunta e i dipendenti preposti all'area e ai settori di attività compresi nella delega.
- 5) Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe vengono comunicate al Consiglio dal Sindaco nello stesso termine.
- 6) L'Assessore non Consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle adunanze della Giunta comunale con ogni diritto, compreso quello di voto spettante a tutti gli Assessori. Può essere destinatario delle deleghe di cui al presente articolo, con le modalità in precedenza stabilite. Partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto; la sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

ART. 33 - DECADENZA DELLA GIUNTA

- 1) La Giunta decade nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o di approvazione da parte del consiglio di una mozione di sfiducia verso il sindaco.

ART. 34 - DIMISSIONI, CESSAZIONE E REVOCA DI ASSESSORI

- 1) Le dimissioni o la cessazione dall'Ufficio di Assessori per altra causa, sono comunicate al Consiglio comunale nella prima adunanza. Il Sindaco procede alla nomina di un nuovo assessore e deve darne comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
- 2) Al Sindaco è attribuito il potere di revocare uno o più assessori.
- 3) L'atto di revoca, debitamente motivato è comunicato al consiglio comunale nella prima seduta utile.

ART. 35 - NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

- 1) Le adunanze della Giunta comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario comunale.

- 2) Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, dirigenti e funzionari del Comune.
- 3) Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Revisore dei conti ed i rappresentanti del Comune in enti, consorzi, commissioni.
- 4) Le norme generali di funzionamento della Giunta sono stabilite in conformità alla legge ed al presente statuto, dal regolamento interno.

CAPO IV^A IL SINDACO

ART. 36 - RUOLO E FUNZIONI

- 1) Il Sindaco é eletto direttamente dai cittadini.
- 2) Il Sindaco, nelle funzioni di capo dell'amministrazione comunale, rappresenta la Comunità e promuove da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del Comune le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.
- 3) Convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta, fissandone l'ordine del giorno.
- 4) Quale presidente del Consiglio comunale é l'interprete ufficiale degli indirizzi dallo stesso espressi e ne dirige i lavori secondo il regolamento. Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.
- 5) Quale presidente della Giunta comunale ne esprime l'unità d'indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico.
- 6) Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, con il concorso degli Assessori e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal Segretario comunale.
- 7) Quale Ufficiale del Governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla legge della Repubblica.
- 8) Il Sindaco é garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello statuto, dell'osservanza dei regolamenti.
- 9) - Il Sindaco nomina i responsabili di area o degli uffici e dei servizi, a seconda dell'organizzazione dell'Ente prevista dal Regolamento degli Uffici e dei servizi. Attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le norme previste nel Regolamento degli uffici e dei servizi.
- 10) - Il Sindaco, secondo le previsioni del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, può nominare e revocare il Direttore generale, previa deliberazione della Giunta, e stipula di convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. Altrimenti può nominare quale Direttore Generale il Segretario Comunale conferendogli tutte le funzioni proprie del Direttore Generale.
- 11) Il distintivo del Sindaco é la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

**ART. 37 -
RAPPRESENTANZA E COORDINAMENTO**

- 1) Il Sindaco, o un suo delegato, rappresenta il Comune negli organi dei Consorzi ai quali lo stesso partecipa.
- 2) Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente statuto.
- 3) Compete al Sindaco, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, coordinare gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, disponendo nelle relative ordinanze i provvedimenti più idonei al fine di armonizzare l'effettuazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
- 4) *La carica di Sindaco non é incompatibile con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione nelle società di capitale partecipate dal Comune.*

**ART. 38 -
IL VICE SINDACO**

- 1) Il Sindaco con lo stesso decreto di nomina dei suoi assessori sceglie l'assessore che lo sostituirà in caso di assenza od impedimento in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, oppure sospeso dal servizio ai sensi dell'art. 1 comma 47 bis legge 18 gennaio 1992 n. 16.
- 2) All'Assessore predetto viene attribuita la qualifica di vice Sindaco.
- 3) Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del vice Sindaco, o di vacanza della carica di Sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni *l'Assessore più anziano anagraficamente.*

**ART. 39 -
POTERI D'ORDINANZA**

- 1) Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e dei regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.
- 2) Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili e urgenti emanando ordinanze *nelle materie previste dalla Legge*, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri e adotta i provvedimenti previsti dalla legge.
- 3) Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.

- 4) In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
- 5) Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono stabilite dal presente statuto e dal regolamento.

ART. 39 - BIS

1) il Sindaco decade nei seguenti casi:

- per condanna penale, a seguito di sentenza divenuta irrevocabile;
- sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge;
- per approvazione di una mozione di sfiducia da parte del Consiglio, votata per appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

2) La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e la discussione non prima di dieci giorni dalla sua presentazione.

C A P O V ^ LE COMMISSIONI COMUNALI

ART. 40 - LE COMMISSIONI COMUNALI

- 1) La nomina delle Commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento che siano interamente costituite da componenti del Consiglio comunale, é effettuata dallo stesso Consiglio, con le modalità previste dal regolamento.
- 2) La nomina delle Commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento, la cui composizione sia diversa da quella prevista al precedente comma, é effettuata dalla Giunta comunale, in base alle designazioni dalla stessa richieste al Consiglio comunale ed agli enti, associazioni ed altri soggetti che, secondo le disposizioni predette, debbono nelle stesse essere rappresentati. Nei casi in cui la scelta dei componenti spetta direttamente all'Amministrazione comunale, la stessa viene effettuata dalla Giunta fra persone in possesso dei requisiti di compatibilità, idoneità e competenza all'espletamento dell'incarico.

T I T O L O III ^ C A P O 1 ^ ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

ART. 41 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

- 1) Gli uffici e i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità e assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale addetto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei

cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi il Segretario comunale, assicurando l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuove la massima semplificazione dei procedimenti e dispone l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

- 2) L'ordinamento degli uffici e dei servizi é costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, in grado di corrispondere ai programmi approvati dal Consiglio comunale e ai piani operativi stabiliti dalla Giunta. Il regolamento fissa i criteri organizzativi, determina l'organigramma delle dotazioni di personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale ai settori, uffici e servizi **ed aree comunali**.
- 3) L'organizzazione del lavoro del personale comunale é impostata secondo le linee d'indirizzo espresse dagli organi collegiali e le proposte avanzate dal Segretario comunale. Persegue il costante miglioramento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità e alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini delle utilità sociali ottenute. L'Amministrazione garantisce l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento e arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.
- 4) Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono alla organizzazione operativa dell'ente, consultazioni con i sindacati che secondo gli accordi vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.
- 5) La responsabilità dei dipendenti comunali é determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite. É individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore. Si estende ad ogni atto o fatto compiuto quando il comportamento tenuto dal dipendente nell'esercizio di pubbliche funzioni supera tali limiti.
- 6) All'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo si provvede con le modalità stabilite dal regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi

CAPO II^A IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 42 - RUOLO E FUNZIONI

- 1) Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
- 2) Viene nominato dal Sindaco e può essere revocato, nel corso del mandato, per gravi violazioni dei doveri d'ufficio, con provvedimento motivato del Sindaco e previa deliberazione della Giunta comunale. Il Segretario revocato continua ad esercitare le funzioni fino alla nomina del nuovo Segretario.

- 3) Coordina l'attività dei Responsabili di area ed in mancanza di professionalità idonee, può essere nominato Responsabile di area e svolgere le mansioni di cui all'art. 89 commi 1-2-5 e art. 273 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
- 4) Esprime il parere di regolarità tecnica, nelle materie rientranti nella propria responsabilità di area, in assenza del Responsabile.
- 5) Assicura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio comunale, dalla Giunta e dal Sindaco, disponendo l'esecuzione sollecita e conforme degli atti e delle deliberazioni da parte del responsabile del settore o servizio competente, esercitando tutti i poteri, anche sostitutivi, a tal fine necessari.
- 6) Partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta, senza diritto di voto, esprimendo il proprio parere in merito alla legittimità delle proposte, procedure e questioni sollevate durante tali riunioni. Provvede direttamente alla redazione dei verbali delle adunanze, secondo le norme stabilite dal regolamento.
- 7) Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.
- 8) Presiede l'Ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
- 9) Riceve l'atto di dimissione del Sindaco, l'atto di revoca degli assessori e la mozione di sfiducia.
- 10) Esercita, oltre a quelle previste dai precedenti comma, le altre funzioni stabilite dal regolamento e gli compete l'adozione degli atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuite, dalla Legge o dallo Statuto, agli organi elettivi o agli altri responsabili (nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica, ad eccezione di quelli attinenti alla materia edilizia e commerciale,) quali a titolo esemplificativo e senza la pretesa di una elencazione esaustiva:
 - a) rogare i contratti nell'interesse del Comune;
 - b) presiedere le commissioni di concorso con la responsabilità delle procedure;
 - c) assicurare, adottando i provvedimenti necessari, l'applicazione da parte degli uffici e servizi delle norme sul procedimento amministrativo;
 - d) adottare i provvedimenti organizzativi per garantire il Diritto di accesso dei Consiglieri e dei cittadini agli atti e alle informazioni e disporre il rilascio delle copie secondo le norme del regolamento;
 - e) sovrintendere ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti e il loro inoltro, quando previsto, agli organi di controllo;
 - f) esercitare il potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti del Comune;
 - g) adottare gli atti e i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze, secondo il regolamento degli uffici e dei servizi;
 - h) liquidare le spese che egli stesso ha regolarmente ordinate in qualità di responsabile di area;
 - i) liquidare i compensi e le indennità al personale ove siano già predeterminate per legge o regolamento;
 - j) sottoscrivere i mandati di pagamento e le reversali di incasso in caso di assenza o impedimento del Responsabile del Servizio finanziario;
 - k) ordinare i beni e i servizi nei limiti delle risorse assegnategli con delibera di Giunta Comunale in qualità di responsabile di area;

- l) autorizzare le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi e i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.

ART. 42 - bis
PROVVEDIMENTI DEL SEGRETARIO COMUNALE

- 1) Nell'esercizio delle attribuzioni il Segretario Comunale adotta atti provvedimenti che hanno la forma di determinazioni, nonché circolari e direttive applicative di disposizioni.
- 2) La determinazione viene assunta previa istruttoria della formale proposta demandata all'ufficio ed assunzione dei pareri di cui all'art. 53 comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lga. n. 267/2000 e successive modificazioni
- 3) Le determinazioni sono raccolte in apposito registro annuale della cui tenuta é responsabile il segretario. Contemporaneamente alla iscrizione in tale registro, essi sono affissi in copia all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed hanno efficacia dal giorno della pubblicazione.

TITOLO IV[^]
CAPO 1[^]

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 43 -
LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE

- 1) La partecipazione dei cittadini all'amministrazione esprime il concorso diretto della Comunità all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto fra gli organi predetti e i cittadini.
- 2) Assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione della attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per la Comunità.

ART. 44 -
LA PARTECIPAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

- 1) La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune, attraverso le libere forme associative dagli stessi costituite nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 38 della Costituzione, é realizzata e valorizzata dagli organi elettivi comunali nelle forme previste dal presente Statuto e dal regolamento.
- 2) La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere associazioni assume rilevanza in relazione alla effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi e alla loro organizzazione, che deve rappresentare una adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento per i rapporti continuativi con il Comune.
- 3) Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti e attività artigianali,

commerciali, industriali, professionali e agricole, le associazioni del volontariato, le associazioni di protezione dei portatori di handicaps, le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente, le associazioni e organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico, le associazioni dei giovani e degli anziani, e ogni altra libera forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate al precedente comma.

**ART. 45 -
LA PARTECIPAZIONE DEI SINGOLI CITTADINI**

- 1) Le istanze, petizioni e proposte presentate da uno o più cittadini, tendenti a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della collettività, sono sottoposte dal Sindaco al competente organo collegiale che deve adottare, sulle stesse, motivata decisione che deve essere notificata a tutti i presentatori della proposta entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le modalità di presentazione delle istanze, petizioni e proposte saranno specificate con apposito regolamento.

**C A P O II[^]
LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI E I REFERENDUM**

**ART. 46 -
LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI**

- 1) Il Consiglio comunale, con propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.
- 2) La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.
- 3) La Segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio comunale e alla Giunta per le valutazioni conseguenti e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.
- 4) Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità e i termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

**ART. 47 -
REFERENDUM CONSULTIVO**

- 1) Il referendum consultivo é un istituto previsto dalla legge e ordinato dal presente statuto e dal regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi e ogni altro argomento - esclusi quelli di cui al successivo IV comma relativi all'Amministrazione e al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.
- 2) I referendum consultivi sono indetti con deliberazione del Consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal regolamento.
- 3) I referendum consultivi sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno un quinto degli elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1^a gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, - dopo la verifica da parte della Segreteria comunale sulla regolarità della stessa, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento, - propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum é improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta e il rapporto della Segreteria comunale al Consiglio, che decide definitivamente in merito, con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.
- 4) Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:
 - a) revisione dello Statuto del Comune;
 - b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale; piante organiche del personale e relative variazioni;
 - c) piani territoriali e urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
 - d) tributi locali, tariffe dei servizi e altre imposizioni;
 - e) designazione e nomine di rappresentanti.
- 5) I referendum sono indetti dal Sindaco, si tengono entro 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare o di compimento delle operazioni di verifica dell'ammissibilità e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento.
- 6) L'esito del referendum é proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.
- 7) Il Consiglio comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti di indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.
- 8) Le consultazioni di cui al precedente articolo e i referendum consultivi devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.

C A P O III^a

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 48 -**PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

- 1) La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive é assicurata dalle norme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, da quelle applicative previste dal presente statuto e da quelle operative disposte dal regolamento.
- 2) L'Amministrazione comunale ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente a una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.
- 3) L'Amministrazione comunale determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti. I termini vengono stabiliti con il regolamento per il procedimento amministrativo, da adottarsi dal Consiglio. I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti. Le determinazioni di cui al presente comma sono rese pubbliche dal Sindaco con i mezzi più idonei per assicurare la conoscenza da parte della popolazione.

ART. 49**RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO**

- 1) Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con la indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
- 2) Il regolamento determina l'unità organizzativa dipendente responsabile di ciascun tipo di procedimento, relativo ad atti amministrativi di competenza comunale.
- 3) Con lo stesso regolamento viene precisato il responsabile di ciascuna unità organizzativa e il dipendente, alla stessa addetto, preposto a sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento. Nello stesso atto viene stabilito il soggetto competente a emettere, per ciascun tipo di procedimento amministrativo, il provvedimento finale.
- 4) Il regolamento e gli atti attuativi della legge richiamati nei precedenti comma tendono a realizzare la più agevole e consapevole partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei comitati portatori di interessi diffusi al procedimento amministrativo e debbono stabilire gli organi ai quali spetta valutare le richieste presentate dagli interessati per determinare mediante accordi il contenuto discrezionale del provvedimento finale, individuando modalità, limiti e condizioni per l'esercizio di tale potestà.

CAPO IV**L'AZIONE POPOLARE**

**ART. 50 -
L'AZIONE SOSTITUTIVA**

- 1) L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il diritto di far valere le azioni e i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, qualora la Giunta comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'Ente stesso.
- 2) La Giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

**C A P O V
IL DIRITTO D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEL CITTADINO
ART. 51 -
PUBBLICITÀ DEGLI ATTI E DELLE INFORMAZIONI**

- 1) Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.
- 2) Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità stabilite dal regolamento sull'accesso agli atti amministrativi.
- 3) La Giunta comunale assicura ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, in merito all'attività da essa svolta o posta in essere da enti, aziende o organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. L'informazione viene resa con completezza, esattezza e tempestività.
- 4) La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'albo pretorio del Comune con le modalità stabilite dal regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti.

**ART. 52 -
IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI, ALLE STRUTTURE E AI
SERVIZI**

- 1) Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli o associati e in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
- 2) Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento. Può essere temporaneamente escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieta l'esibizione, secondo quanto previsto dal

regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

- 3) Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.
- 4) Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.
- 5) La Giunta assicura l'accesso alle strutture e ai servizi comunali, con le modalità stabilite dal regolamento, agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.
- 6) Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti nei casi previsti dal regolamento o in vigore del divieto temporaneo di cui al secondo comma. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione della richiesta, questa s'intende rifiutata.

C A P O VI IL DIFENSORE CIVICO

ART. 53 - ISTITUTO E RUOLO

- 1) Il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale è esercitato dal Difensore civico, organo istituito con il presente statuto che ne regola l'elezione e l'attività.

ART. 54 - REQUISITI

- 1) Il Difensore civico è scelto fra i cittadini iscritti nelle liste elettorali che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
- 2) Non può essere nominato Difensore civico colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità stabilite nel regolamento, secondo i principi giuridici generali che regolano l'elezione alle cariche comunali, nonché i membri in carica del Consiglio comunale.
- 3) Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità indicate al precedente comma. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.
- 4) Il Difensore civico può essere revocato dalla carica per grave inadempimento ai doveri d'ufficio, con deliberazione motivata dal Consiglio comunale adottata con votazione segreta e a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

ART. 55 - ELEZIONE

- 1) Il Difensore civico viene eletto dal Consiglio comunale in seduta pubblica, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei voti dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune. Dopo due votazioni infruttuose, per l'elezione, da tenersi nell'adunanza successiva, é sufficiente la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.
- 2) L'elezione del Difensore civico avviene, nella prima attuazione delle presenti norme, entro sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto.
- 3) In via ordinaria l'elezione del Difensore civico é iscritta all'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio comunale immediatamente successiva a quella di elezione della Giunta.
- 4) Rimane in carica per la stessa durata del Consiglio che l'ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto.
- 5) Nel caso di dimissioni o vacanza della carica nel corso del quinquennio, il Consiglio provvede alla nuova elezione nella prima adunanza successiva.

ART. 56 - PREROGATIVE E FUNZIONI

- 1) Il Difensore civico esercita le sue funzioni con piena autonomia e indipendenza e con tutti i poteri che le stesse richiedono.
- 2) Il Difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o per propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, le istituzioni, le concessioni di servizi, i consorzi e le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati.
- 3) A tale fine egli può convocare il responsabile del servizio interessato entro un termine da lui fissato e richiedere documenti, informazioni, chiarimenti, senza che possano essergli opposti dinieghi o il segreto d'ufficio. Può stabilire di esaminare congiuntamente con l'incaricato interessato la pratica, entro termini prefissati e può richiedere allo stesso relazione scritta in merito allo stato del procedimento e a particolari aspetti dello stesso da lui rilevati.
- 4) Acquisite le documentazioni e informazioni necessarie, comunica al cittadino o all'associazione che ha richiesto l'intervento, le sue valutazioni e l'eventuale azione promossa. Segnala al responsabile del procedimento le irregolarità e i vizi di procedura rilevati invitandolo a provvedere ai necessari adeguamenti e, in caso di ritardo, entro termini prestabiliti. Comunica agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi, le carenze e i ritardi riscontrati.
- 5) Se il provvedimento che viene adottato non recepisce le segnalazioni del Difensore civico, nello stesso devono essere inserite le relative motivazioni. Il Difensore civico può chiedere il riesame del provvedimento qualora ravvisi il permanere di irregolarità o vizi procedurali.
- 6) Il Difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita qualsiasi autorità avente funzione giurisdizionale.
- 7) La Giunta comunale assicura all'ufficio del Difensore civico una sede idonea e la dotazione di adeguati supporti tecnici per un buon funzionamento dell'istituto.
- 8) Esercita il controllo eventuale sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio, per le materie stabilite dalla legge, comunicando all'Ente, entro 15 giorni dalla richiesta,

l'eventuale vizio di legittimità riscontrato ed invitando l'organo emanante ad eliminarlo.

**ART. 57 -
RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE**

1) Il Difensore civico presenta al Consiglio comunale, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2) In casi di particolare importanza il Difensore civico effettua specifiche segnalazioni che il Sindaco iscrive all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio Comunale.

**TITOLO V^A
I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI**

C A P O I^A

**ART. 58 -
SERVIZI COMUNALI**

- 1) Il Comune provvede all'istituzione e alla gestione, anche indiretta, dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo della Comunità.
- 2) Spetta al Consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.

C A P O II^A

**ART. 59
GESTIONE IN ECONOMIA**

- 1) Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione.
- 2) Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

**ART. 59 – BIS
GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI PRIVI DI RILEVANZA INDUSTRIALE**

1). *Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a:*

- a) istituzioni;*
- b) aziende speciali, anche consortili;*
- c) società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile.*

2. *Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.*

3. *Quando sussistono ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi 1 e 2 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore.*

4. *I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio*

ART. 60 - LA CONCESSIONE A TERZI

- 1) Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.
- 2) La concessione é regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
- 3) Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure dell'evidenza pubblica.

ART. 60 - BIS LE AZIENDE SPECIALI

- 1) La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale é effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere proposte anche a più servizi.
- 2) Le aziende speciali sono enti strumentali del comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale.
- 3) Sono organi dell'azienda il Consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.
- 4) Il presidente ed il consiglio di amministrazione, la cui composizione numerica é stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal sindaco nei termini di legge, sulla base degli indirizzi di nomina approvati dal Consiglio Comunale. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel comune le cariche di consiglieri comunali e circoscrizionali e di revisori dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del comune o di altre aziende speciali comunali.
- 5) Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica in caso di approvazione nei loro confronti, da parte del consiglio comunali di una mozione di sfiducia con le modalità previste dall'art. 52 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000. Il Sindaco procede alla sostituzione del presidente o dei componenti del consiglio di amministrazione dimissionari cessati dalla carica e revocati dal sindaco stesso su proposta motivata.

- 6) Il direttore é l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità. É nominato a seguito di pubblico concorso o *con contratto a termine di natura privatistica previa nomina da parte del Consiglio di Amministrazione a seguito di valutazione dei curricula*.
- 7) L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
- 8) Il Comune conferisce il capitale di dotazione, il consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.
- 9) Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggiore consistenza economica, di certificazione del bilancio.
- 10) Il consiglio comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo statuto. Il consiglio provvede all'adozione dei nuovi statuti e regolamenti delle aziende speciali esistenti rendendole conformi alla legge ed alle presenti norme.

ART. 61 - LE ISTITUZIONI

- 1) Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire "istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
- 2) Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'amministrazione, il Presidente e il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione é stabilito dal regolamento.
- 3) Il Presidente e il Consiglio di amministrazione, la cui composizione numerica é stabilita dal regolamento, sono nominati dal Sindaco, nei termini di legge sulla base degli indirizzi di nomina approvati dal consiglio comunale. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri comunali e circoscrizionali e di Revisore dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune.
- 4) Il Presidente e il Consiglio di amministrazione cessano dalla carica in caso di approvazione nei loro confronti, da parte del Consiglio comunale, di una mozione di sfiducia costruttiva con le modalità previste dall'art. 52 del *T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000*. Il Sindaco procede alla sostituzione del Presidente o di componenti del Consiglio d'amministrazione dimissionari, cessati dalla carica o revocati dal Sindaco stesso su proposta motivata.
- 5) Il Direttore é l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità. É nominato a seguito di pubblico concorso.
- 6) L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni é stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità e hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

- 7) Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni, ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura di eventuali costi sociali.
- 8) Il revisore dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
- 9) La costituzione delle "istituzioni" é disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.

ART. 61 - BIS
LE SOCIETÀ PER AZIONI E A RESPONSABILITÀ LIMITATA

- 1) Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, o qualora sia opportuno in relazione all'ambito territoriale del servizio, il consiglio comunale può promuovere la costituzione o la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
- 2) Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
- 3) Nelle società di cui al primo comma la prevalenza del capitale pubblico locale é realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni a questo comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla provincia. Gli enti predetti possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
- 4) Nell'atto costitutivo e nello statuto é stabilita la rappresentanza numerica del comune nel consiglio d'amministrazione e nel collegio sindacale e le facoltà, a norma dell'art. 2458 del cc. di riservare tali nomine la sindaco nei termini di legge sulla base degli indirizzi di nomina approvati dal Consiglio Comunale.

TITOLO VI^
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

CAPO I^
CONVENZIONI E CONSORZI

ART. 62 -
CONVENZIONI

- 1) Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica e organizzativa, può deliberare la stipula di apposite

- convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
- 2) Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
 - 3) Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo e amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.
 - 4) La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.
 - 5) Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra comuni e provincie, previa statuizione di un disciplinare tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni e azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.

ART. 63 -CONSORZI

- 1) Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:
 - a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
 - b) lo statuto del Consorzio;
- 2) Il Consorzio é ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
- 3) Sono organi del Consorzio:
 - a) l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla concessione e dallo statuto. L'Assemblea elegge nel suo seno il Presidente.
 - b) il Consiglio d'amministrazione e il suo Presidente sono eletti dall'Assemblea. La composizione del Consiglio di amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo statuto.
- 4) I membri dell'Assemblea cessano da tale incarico con la cessazione dalla carica di Sindaco o di Presidente della Provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche.
- 5) Il Consiglio d'amministrazione e il suo Presidente durano in carica per cinque anni, decorrenti dalla data di nomina.
 - 1) L'Assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio, previsti dallo statuto.
 - 2) Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il Consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo statuto e dalla

convenzione, il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del Consorzio.

- 3) Il Consorzio é soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla legge per i Comuni, considerando gli atti dell'Assemblea equiparati a quelli del Consiglio comunale e gli atti del Consiglio d'amministrazione a quelli della Giunta.

ART. 64 - OPERE DI COMPETENZA PRIMARIA DEL COMUNE

- 1) Per provvedere alla definizione e attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altra amministrazione e/o soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni e attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti e ogni altro adempimento connesso.
- 2) Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.
- 3) Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale é espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.
- 4) Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.
- 5) Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
- 6) Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta e assicura la collaborazione dell'Amministrazione comunale in relazione alle sue competenze e all'interesse, diretto o indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.
- 7) Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.

TITOL O VII^A GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITÀ

C A P O I^A LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

**ART. 65 -
LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO**

- 1) La programmazione dell'attività del Comune é correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti é effettuata in
- 2) modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi e interventi.
- 3) Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta comunale, la quale esamina e valuta previamente i criteri per la loro impostazione. In corso di elaborazione e prima della sua conclusione la Giunta definisce i contenuti di maggior rilievo e in particolare i programmi e gli obiettivi.
- 4) Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato dagli atti prescritti dalla legge, é deliberato dal Consiglio comunale entro il 31 ottobre, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
- 5) Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il bilancio di previsione, con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.

**ART. 66 -
IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI**

- 1) Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta può proporre al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che é riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed é suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.
- 2) Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera o investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione.
- 3) Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.
- 4) Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle, espresse in forma sintetica nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.
- 5) Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati.

**ART. 66 BIS
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**

- 1) Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo può definire, ove lo ritenga opportuno, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili di area, effettuando un'ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi incentri di costo e degli interventi in capitoli.

CAPO II^ L'AUTONOMIA FINANZIARIA

ART. 67 - LE RISORSE PER LA GESTIONE CORRENTE

- 1) Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato e attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
- 2) Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
- 3) La Giunta comunale assicura agli uffici tributari del Comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.
- 4) *Gli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla legge n. 212 del 27 luglio 2000, in tema di Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.*
- 5) *Per quanto compatibili, i principi indicati al comma 4 debbono essere osservati dagli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune*

ART. 68 - LE RISORSE PER GLI INVESTIMENTI

- 1) La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

- 2) Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimento del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
- 3) Il ricorso al credito é effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti comma.

C A P O III^

LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

ART. 69 -

LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

- 1) La Giunta Comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili e il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni e acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
- 2) La Giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità é attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.
- 3) La Giunta comunale designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili e adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione o affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.
- 4) I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato o uso gratuito. Per eventuali deroghe, giustificate da motivi di interesse pubblico, la Giunta procede all'adozione del relativo provvedimento.
- 5) I beni patrimoniali possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.
- 6) L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.

ART. 69 – BIS

- 1) *Il Comune, al fine di favorire una migliore fruizione di beni e servizi ai propri cittadini, può stipulare contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati*

C A P O IV[^]
LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DELLA
GESTIONE

ART. 70 -
IL REVISORE DEI CONTI

- 1) Il Consiglio Comunale elegge il Revisore dei conti, prescelto in conformità a quanto dispone l'art. 234 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
- 2) Il Revisore dei conti dura in carica tre anni ed é rieleggibile per una sola volta. Non é revocabile, salvo non adempia al suo incarico secondo le norme di legge e di statuto.
- 3) Il Revisore dei conti collabora con il Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dal presente statuto. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.
- 4) Per l'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
- 5) Il Revisore dei conti adempie al proprio dovere con diligenza del mandatario e risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nelle gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.
- 6) Il Revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendi conto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal terzo comma del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione sul conto consuntivo.

ART 71 -
IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

- 1) I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
- 2) La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.
- 3) Il Revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendi conto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
- 4) Il conto consuntivo é deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento delle stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.

C A P O VI[^]
APPALTI E CONTRATTI

ART. 72 - PROCEDURE NEGOZIALI

- 1) Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti e alle vendite, alle permutate, alle locazioni e agli affitti, relativi alle proprie attività istituzionali, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento per la disciplina dei contratti.
- 2) La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione adottata dal Consiglio comunale o dalla Giunta, secondo la rispettiva competenza, indicante:
 - a) il fine che con il contratto s'intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e i motivi che ne sono alla base.
- 3) Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.
- 4) Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il Sindaco o in sua vacanza il vice Sindaco o un Assessore appositamente delegato.

C A P O VII^A IL CONTROLLO DELLA GESTIONE

ART. 73 FINALITÀ

- 1) Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità il Consiglio comunale definisce le linee guida dell'attività di controllo interno della gestione.
- 2) Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
- 3) Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie e organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.
- 4) Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio comunale i provvedimenti necessari.

C A P O VIII^A TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

ART. 74
TESORERIA E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

- 1) Il servizio di tesoreria é affidato tramite gara, con le procedure dell'evidenza pubblica a un Istituto di credito debitamente autorizzato a svolgere l'attività.
- 2) Il rapporto é regolato da apposita convenzione approvata dal Consiglio Comunale e ha una durata minima triennale e massima novennale, rinnovabile.
- 3) Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
- 4) Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali e assimilate la Giunta decide, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.
- 5) Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria e ai servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

TITOLO IX
COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI

ART. 75
LO STATO

- 1) Il Comune gestisce i servizi di competenza statale attribuiti dalla legge nelle forme più idonee ad assicurare il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale Ufficiale del Governo.
- 2) Il Governo provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni d'interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi e alle condizioni dalle stesse previste.
- 3) Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.

ART. 76 -
LA REGIONE

- 1) Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.
- 2) Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.
- 3) Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione.

- 4) Il Comune nell'attività programmatica di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali e alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

ART. 77 - LA PROVINCIA

- 1) Il Comune esercita, attraverso la Provincia, le funzioni propositive in materia di programmazione della Regione. Partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia della propria attività programmatica con quella degli altri Comuni, nell'ambito provinciale.
- 2) La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, è accertata dalla Provincia che esercita, in questa materia, tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione.
- 3) Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.

ART. 78 - REVISIONE DELLO STATUTO

- 1) Le modifiche e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall'art. 6 del *T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000*.
- 2) Le proposte di cui al precedente comma sono inviate in copia ai Consiglieri comunali, almeno trenta giorni prima dell'adunanza e depositate presso la Segreteria Comunale, dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste dal regolamento.
- 3) La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.
- 4) L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.

ART. 79 - ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
- 2) Il Sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
- 3) Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

- 4) Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
- 5) Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.